



IL MINISTRO DELLA CULTURA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Modalità e criteri per l'accesso al Fondo per gli spettacoli pirotecnici di cui all'articolo 11-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

- VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;
- VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
- VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare, l'articolo 11-septies ai sensi del quale “Al fine di promuovere la fruizione di spettacoli pirotecnici da parte di privati, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per gli spettacoli pirotecnici, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, nel limite della dotazione del Fondo di cui al primo periodo, che costituisce limite massimo di spesa”;
- VISTO, altresì, il comma 2 del citato articolo 11-septies, ai sensi del quale “Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concesse nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020”;





IL MINISTRO DELLA CULTURA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*”, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

DECRETA

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto definisce, in attuazione dell'articolo 11-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le modalità e i criteri di accesso al Fondo per gli spettacoli pirotecnici, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura (di seguito: “*Fondo*”) con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021.

Art. 2
(Assegnazione delle risorse)

1. Possono accedere alle risorse del Fondo le società di persone o di capitali o le ditte individuali che allestiscono ed eseguono spettacoli pirotecnici in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere formalmente costituite alla data del 31 dicembre 2019 o, in caso variazioni nella forma giuridica e statutaria successive a tale data, poter documentare una continuità di attività anteriore al 31 dicembre 2019;
- b) avere sede legale in Italia;
- c) essere iscritte alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura, qualora soggette ad obbligo di iscrizione;
- d) essere in possesso della licenza di cui all'articolo 57 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- e) assenza di procedure fallimentari;
- f) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
- g) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa.

2. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la Direzione generale Spettacolo pubblica un avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.

3. I soggetti interessati presentano domanda di contributo, con modalità telematica, entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta dalla Direzione generale Spettacolo. Nella domanda, i soggetti interessati dichiarano con autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo:

- a) i ricavi specifici, derivanti dalle attività di allestimento ed esecuzione di spettacoli pirotecnici, dell'anno 2019 e dell'anno 2020;





IL MINISTRO DELLA CULTURA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

b) l'importo dei minori ricavi specifici, derivanti dalle attività di allestimento ed esecuzione di spettacoli pirotecnici, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

4. Le risorse di cui al presente decreto sono attribuite ai soggetti ammessi al contributo in proporzione ai minori ricavi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019. Il contributo non può comunque superare la differenza tra i ricavi riferiti al 2019 e i ricavi riferiti al 2020.

5. Ai sensi dell'articolo 11-*septies*, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, il contributo è riconosciuto nel rispetto di quanto previsto dalla Sezione 3.1 del "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*", di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, e successive modificazioni (di seguito: "*Temporary Framework*").

6. In conformità a quanto previsto dalla Sezione 3.1 del *Temporary Framework*, i contributi sono riconosciuti alle seguenti condizioni:

- a) l'importo complessivo dell'aiuto non supera il valore di € 1.800.000,00 per singolo beneficiario;
- b) l'aiuto non può essere concesso ad imprese già in difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019. In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese, ai sensi dell'allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non destinatarie di aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- c) l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

7. L'erogazione dei contributi è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 3
(*Verifiche e controlli*)

1. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti richiesti per presentare domanda di contributo ai sensi del presente decreto contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore generale Spettacolo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine, l'Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.





IL MINISTRO DELLA CULTURA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Art. 4
(*Disposizioni finanziarie*)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono allocate sul pertinente capitolo di bilancio ovvero su un capitolo di nuova istituzione nell'ambito del centro di responsabilità 8 – Direzione generale Spettacolo dello stato di previsione del Ministero della cultura.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma

IL MINISTRO DELLA
CULTURA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

